



SNALS conf.s.a.l.
segreteria provinciale di Venezia

LE SCHEDE DELLO SNALS

LAVORATORI FRAGILI

(ATA T.I., personale a T.D.)

Nuove disposizioni con la Circolare MI n. 1585 dell'11.9.2020, che fornisce *Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.*

1) Lo svolgimento delle visite mediche

Si svolgono come vi abbiamo già illustrato nella scheda 212 del 5.9.2020, di cui la presente scheda n. 213 costituisce un'integrazione.

Il MI ha "risolto", con la nuova circolare, anche la questione legata al tempo di attesa: In attesa della visita medica richiesta, se il DS è in possesso di elementi che fanno presumere ragionevolmente un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità fisica del dipendente, potrà disporre la sospensione cautelare dal servizio sino alla data della visita. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato. L'efficacia della sospensione cessa se, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio è corrisposta un'indennità pari al Trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia.

2) Gli esiti

2a. Per il personale ATA (a tempo indeterminato o in periodo di prova) dalla visita medica potranno derivare i seguenti esiti:

- a. Idoneità;
- b. Idoneità con prescrizioni
- c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio.
 - **Idoneità.** Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.

- **Idoneità con prescrizioni.** Il DS adempie ad ogni tipo di indicazione a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità. Per i collaboratori scolastici, i collaboratori scolastici addetti ai servizi, i cuochi, guardarobieri e infermieri, il DS ha l'obbligo di provvedere alla fornitura dei Dispositivi

di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio, per i CS, svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell'apertura degli uffici e dell'attività didattica).

Se il giudizio di idoneità non indica chiaramente le prescrizioni o se risultano non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, il Dirigente chiede una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa dei vari profili del personale ATA.

- **Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio**

- ✓ Un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza comporta, per il DSGA, l'AA e, ove valutato opportuno, per l'Assistente tecnico, lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.

- ✓ Se il giudizio è di idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione d'istituto, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola d'appartenenza.

- ✓ Se il giudizio è di inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo, il DS valuta se sia possibile l'utilizzazione presso la sede di titolarità o anche presso altre scuole in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio dell'interessato.

- ✓ Se questa soluzione non sia oggettivamente possibile, deve essere stipulato un contratto di utilizzazione in altri compiti entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante detto periodo l'interessato fruito dell'assenza per malattia. Qualora il termine di 30 giorni non sia rispettato dall'Amministrazione, l'ulteriore periodo di assenza non è computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza.

- ✓ Il lavoratore inidoneo è sostituito ai sensi della normativa vigente sulle supplenze.

2b. Per il personale a tempo determinato (docente e ATA)

Il personale a tempo determinato è escluso dall'applicazione delle regole sopra delineate per il personale con contratto a t.i. .

- Docenti. Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro, il docente t.d. presenti al DS la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocarlo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea.

- ATA. Per alcuni profili di personale ATA t.d. il giudizio del medico potrebbe indicare una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il DD dispone la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie, sempre e comunque ricadenti all'interno del profilo professionale della supplenza conferita.

Mestre, 12 settembre 2020

pc2sc214fragilitàATA

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA aderente alla CONF.S.A.L.

via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.);

www.snalsvenezia.it ; snals@snalsvenezia.it